

Allegato "A" al verbale in data 15 maggio 2007 numeri 40.508/9.136 di rep. e racc.
Notaio Fabio Vaini

STATUTO

ART.1 – DENOMINAZIONE

E' corrente una societa' a responsabilita' limitata sotto la denominazione di "SERVIZI ASSISTENZA SOCI ACI S.R.L." (S.A.S.A. S.R.L.).

ART.2 – SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

La societa' ha la sede legale nel Comune di Mantova.

Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non costituisce e/o non comporta modifica dell'atto costitutivo e potra' essere deliberato semplicemente dall'organo amministrativo o dall'assemblea dei soci; l'organo amministrativo, inoltre, potra' istituire o sopprimere ovunque unita' locali operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza; spetta, invece, ai soci decidere, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello precedentemente indicato ovvero decidere in merito all'istituzione di sedi secondarie. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la societa', si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; e' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART.3 – OGGETTO SOCIALE

La societa' ha per oggetto la prestazione continuativa, periodica e occasionale di servizi da rendere in favore dell'Automobile Club Mantova, dei suoi associati e dell'utenza automobilistica in genere.

Al fine del conseguimento dello scopo sociale la Societa' potra' promuovere e gestire direttamente ed indirettamente iniziative commerciali cosi' come ad esse partecipare.

Essa potra' quindi assumere interessenze anche sotto forma di partecipazione azionaria e/o quotate, in Societa', Enti, Consorzi, anche in sede costitutiva, esercenti attivita' affini, complementari o strumentali in relazione allo scopo sociale preindicatedo o nei limiti di cui all'art. 2361 C.C.

La Societa' potra' svolgere sia direttamente che attraverso terzi la gestione di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti, di parcheggi, autorimesse, autolavaggi, autoscuole, di centri di revisione automobilistica, compreso il servizio mobile "Control Service" per il rilascio del bollino blu, la gestione di piste automobilistiche per l'organizzazione di corsi di pilotaggio sportivo e di corsi di guida sicura per neopatentati e disabili, l'attivita' di noleggio di autovetture, autocarri, veicoli ad uso promiscuo di camper, roulotte con o senza conducente sia direttamente che attraverso altre organizzazioni; potra' inoltre esercitare attivita' di riparazione e manutenzione del motore e di ogni altro organo o parte dell'automobile.

La Societa' potra' esercitare attivita' di finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, di leasing finanziaria in genere ed il finanziamento di crediti di consumo, di agenzia o promozione assicurativa, il tutto senza raccolta o sollecitazione di pubblico risparmio, registrare testate di periodici o pubblicazioni in genere, esercitare l'attivita' di editoria.

La Societa' promuovera' la realizzazione e l'organizzazione di iniziative e servizi a favore dei Soci ACI e degli utenti di veicoli a motore in genere nei settori turistico sportivo, educativo, del tempo libero e della ristorazione, anche attraverso ricerche e l'organizzazione di convegni, congressi manifestazioni e competizioni sia



direttamente che per il tramite di terzi.

La Società potrà promuovere lo sviluppo del turismo interno ed internazionale esercitando tutte le attività proprie di una agenzia di viaggio senza limitazione alcuna, promuovendo viaggi e crociere sia isolati che in comitiva; la prenotazione di posti, la raccolta di iscrizioni e la vendita di biglietti anche per viaggi e crociere organizzati da compagnia nazionale ed internazionali; la gestione di biglietteria di compagnie aeree e ferroviarie, rilasciando polizze di assicurazione inerenti il rischio delle persone e cose anche in nome e per conto di compagnie di Assicurazioni.

Inoltre nell'attività della società rientra l'espletamento in conto proprio o di terzi, compresi Enti, di pratiche automobilistiche di qualsiasi genere; la promozione e la pratica dello sport automobilistico; rientra nello scopo sociale l'esercizio diretto ed indiretto del soccorso stradale e del trasporto di veicoli e natanti; rientra inoltre nello scopo sociale l'esercizio di cambio valuta e lo svolgimento degli adempimenti di carattere valutario connessi o pertinenti con l'oggetto sociale, previa le prescritte autorizzazioni. La Società può anche istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e assumere e cessare rappresentanze e concessioni.

La Società, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziari, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente con esclusione delle attività di cui alle leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.L.n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale di fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi, purché strumentali all'oggetto sociale.

La Società potrà commercializzare e provvedere all'intermediazione di prodotti direttamente o indirettamente interessanti il settore automobilistico, l'utente automobilista e l'appassionato di automobilismo quali: veicoli in generale, nuovi ed usati, apparecchi orologi e strumenti cronometrici, prodotti tessili, stampati ed adesivi, articoli da viaggio, ottici e fotografici, articoli di abbigliamento e loro accessori, scarpe e cappelleria, giochi e giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport, articoli di profumeria e articoli per fumatori, apparecchi di telefonia mobile e di comunicazioni in genere.

La Società potrà provvedere allo sfruttamento nell'interesse dell'AC Mantova del marchio "Tazio Nuvolari" per tutti i prodotti e servizi elencati nelle varie classi commerciali registrate sia in Italia che all'estero.

La Società potrà assistere l'Automobile Club Mantova, i Soci ACI, e gli utenti di veicoli a motore in genere nella sfera tecnico amministrativo fiscale e legale fornendo servizi di consulenza programmazione, memorizzazione, acquisizione, elaborazioni dati e ricerche di mercato facendo uso dei sistemi informatici propri e dell'Automobile Club Mantova.

La Società potrà svolgere l'attività di raccolta e trasmissione di documenti e valori fra gli uffici pubblici e periferici, le delegazioni dell'AC Mantova e la Sede dell'Automobile Club Mantova.

La Società potrà svolgere l'esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art.3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999 n.374 e nei limiti da tale norma consentiti, secondo i contenuti indicati nell'art. 2 – comma 1 – del Decreto Ministeriale del Ministro dell' Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001 n. 485, limitatamente al servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (Money Trasfert), quanto sopra munendosi delle autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie.

La Società, potrà, inoltre, assumere, con attività esercitata non nei confronti del

pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti del DL 143/91, convertito nella legge 197/91.

ART. 4- DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata od anche anticipatamente sciolta, ai sensi di legge.

ART. 5 – CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zerozero) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente atto costitutivo.

In casi di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti si richiama quanto disciplinato dall'art.2481- bis del codice civile. Si precisa in ogni caso che, in linea a quanto previsto da detto articolo di legge, è facoltà di prevedere, nell'ambito della decisione di aumento di capitale sociale, che il diritto alla sottoscrizione di detto aumento possa essere esercitato entro un termine superiore ai trenta giorni previsti dalla norma e che, con la medesima decisione, si potrà consentire, altresì disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta sia sottoscritta dagli altri soci ovvero da terzi.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale a pagamento, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in danaro.

Nel caso di aumento gratuito, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

ART. 6 – RIDUZIONE DEL CAPITALE

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

In casi di riduzione del capitale per perdite, gli amministratori sono dispensati dal preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, di cui all'art. 2482 bis comma 2 del codice civile; in ogni caso resta salva la facoltà di ogni socio di richiederne copia agli amministratori prima della discussione.

ART. 7- APPORTI FINANZIARI DEI SOCI

I soci possono apportare somme in conto capitale improduttive di ogni e qualsiasi interesse a favore dei soci stessi. Tali somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale, in quest'ultimo caso previa delibera dell'assemblea dei soci.

I soci inoltre, potranno finanziare la società alle condizioni fissate dai soci stessi, con propria decisione, ovvero dall'organo amministrativo purché nel pieno rispetto delle relative disposizioni di legge in materia: in particolare, la società potrà acquisire fondi presso i propri soci con obbligo di rimborso purché alle condizioni e con le modalità e limiti prescritti dall'art. 11 del Digs. N.385 del 1° settembre 1993 e delle sue norme attuative (ossia, a condizione che i soci che effettuano i finanziamenti siano titolari di una quota di capitale sociale non inferiore al 2% e siano iscritti a libro soci da almeno tre mesi).



Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 del codice civile.

ART.8 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

La società può emettere titoli di debito, per la somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori diversi dagli investitori professionali o soci della società.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì, prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

ART. 9 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Si applica anche ai soci il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod. Civile.

ART. 10 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Per trasferimento "per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione concernenti la piena proprietà, la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre la vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

ART. 11 – RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso compete: ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni; ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti attribuiti agli stessi; in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso nei suddetti casi, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese, esso è esercitabile entro 15 giorni dalla data in cui la decisione è stata trascritta nel libro delle decisioni dei soci ovvero degli amministratori.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla

sede della societa'.

Il recesso non puo' essere esercitato e, se esercitato, e' privo di efficacia, se la societa', entro 90 giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della societa'.

I soci che recedono dalla societa' hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 12.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE

I soci che recedono dalla societa' hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e' determinato dagli amministratori tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della societa', della sua redditivita', del valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

In caso di disaccordo la determinazione e' compiuta tramite almeno due relazioni giurate da altrettanti esperti nominati dal presidente del tribunale competente. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 1349 del Codice Civile.

Il rimborso della partecipazione per cui e' stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatto alla societa'.

Il rimborso puo' avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzi individuati dai soci non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile.

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della societa', il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovra', senza indugio, convocare in assemblea i soci superstiti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale a importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della societa'.

ART. 13 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservati alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili nonche' il ripianamento delle perdite;

la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo e la determinazione dei loro poteri e compiti;

la revoca degli amministratori;

la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;



la determinazione dei compensi e/o indennità degli amministratori e dei sindaci;
le modifiche dell'atto costitutivo;
la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

ART.14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione europea.

L'assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero da uno degli amministratori, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata, con le medesime modalità, dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso può prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario. In tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

La delega ha validità anche per le eventuali altre convocazioni successive alla prima.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci, revisori.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti e informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 14.1 – Svolgimento dell'assemblea e verbale della riunione

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità o la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la redazione del verbale dell'assemblea gli intervenuti nomineranno un segretario, socio o non socio; nei casi di cui all'art. 2480 Cod.Civ., il segretario sarà scelto nella persona di un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le

modalita' e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico dovra' essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 14.2 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci presenti in assemblea.

Le partecipazioni del socio recedente o moroso ai sensi dell'art. 2466 cod.civ. non sono computate ne' per la valida costituzione dell'assemblea, ne' per il calcolo della maggioranza richiesta per l'approvazione della delibera, in quanto a tali soggetti non spetta il diritto di intervento in assemblea.

Le partecipazioni del socio in conflitto d'interesse con la societa' rispetto ad una determinata decisione, sono computate ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo) ma non nel calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera (quorum deliberativo), in quanto tale soggetto deve astenersi dall'esercizio del diritto al voto.

ART. 15 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La societa' puo' essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

A. da un Amministratore Unico, anche non socio;

B. da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri anche non soci che possono operare, con le competenze e le modalita' che verranno determinate dai soci in occasione della nomina:

- con metodo collegiale, secondo quanto previsto dagli art.li 15.2 e 15.3 del presente atto costitutivo;

- con metodo disgiuntivo e/o congiuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 15.3 del presente atto costitutivo.

Resta inteso che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonche' le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del Cod.civ., sono in ogni caso assunte con metodo collegiale.

Il Consiglio di amministrazione, se costituito, elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non e' nominato dai soci; con le medesime modalita' possono essere nominati anche uno o piu' vice presidente cui sono stati attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalita' stabilite all'atto di nomina.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art 2382 del Codice Civile.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Cod.Civ..

ART. 15.1 Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori rimangono in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi rimangono in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Presidente del Collegio Sindacale, che provvederanno entro 30 giorni alla comunicazione scritta della cessazione di carica al competente Registro delle Imprese.

La revoca puo' essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla e' dovuto dall'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente societa' come accettazione della presente clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci per provvedere alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori cosi' nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Le dimissioni dell'intero organo amministrativo hanno effetto:

- immediato, in caso di nomina del collegio sindacale il quale, nel frattempo potra' compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
- Dal momento in cui il nuovo organo e' ricostituito, in assenza dell'organo di controllo.

ART. 15.2 – Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Nel caso la societa' sia amministrata da un consiglio di amministrazione che opera con metodo collegiale, per la validita' delle deliberazioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parita' di voti, la proposta si intende respinta. Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente (ovvero, in caso di impossibilita' del Presidente, da qualsiasi consigliere in carica) con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso d'urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissati, la data il luogo e l'ora della riunione, nonche' l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Della deliberazione della seduta si redigera' un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovra' essere trascritto sul libro delle decisioni degli amministratori.

15.3 Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della societa', esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci.

Nel caso di nomina di un amministratore unico ad esso spetteranno i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, se opera con il metodo collegiale, puo' nominare tra i suoi membri, a norma dell'art. 2381 cod.civ., uno o piu' amministratori delegati, fissandone le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, del cod.civ. e quelle che, ai sensi del presente atto, sono riservate

ai soci.

Ove, in sede di nomina, sia previsto che gli amministratori anziche' collegialmente, agiscano congiuntamente fra loro, i componenti del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto all'art. 2475 comma 5 cod.civ., agiscono in via tra loro congiunta per le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Per le operazioni da compiersi congiuntamente occorre il consenso unanime di tutti gli amministratori.

L'organo Amministrativo puo' nominare direttori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone il potere.

ART.15.4 Rappresentanza della societa'

L'amministratore Unico ha la rappresentanza della societa'. In caso di nomina di consiglio di amministrazione, la rappresentanza della societa' spetta indistintamente a tutti gli amministratori della societa' i quali agiscono:

nel caso di amministrazione collegiale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

nel caso di amministrazione non collegiale in via congiunta l'uno con gli altri.

In caso di nomina di uno o piu' amministratori delegati, questi agiscono e rappresentano la societa' nell'ambito e nei limiti dei poteri loro conferiti.

ART. 15.5 Compensi agli amministratori

All'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci potranno inoltre assegnare un compenso annuo complessivo, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

La remunerazione degli amministratori delegati e' regolamentata dall'art. 13 del presente atto costitutivo.

All'organo amministrativo potra' altresì essere attribuito il diritto alla percezione di una indennita' all'atto della cessazione della carica, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante polizza assicurativa.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

La societa' puo' nominare il collegio sindacale o un revisore unico.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del Cod.Civ., la nomina del Collegio Sindacale e' obbligatoria.

In caso di nomina del Collegio Sindacale si applicano, ove nel presente atto non vi sia una espressa disciplina, le disposizioni in tema di societa' per azioni e lo stesso sara' composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio Sindacale, se istituito per obbligo o facoltativamente viene convocato dal Presidente con le modalita' previste al precedente art. 15.2 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Salvo che nei casi in cui e' obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile della societa' potra' essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o dal Collegio Sindacale.

Si applicano al revisore, ove nel presente atto non vi sia una espressa disciplina, tutte le norme previste per lo stesso in materia di societa' per azioni.

I sindaci o il revisore restano in carica per tre esercizi (con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico) e sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci o del revisore sara' definita dai soci nell'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, facendo riferimento, per quanto possibile, alle vigenti tariffe professionali.

ART. 17 – ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio d'esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottare ai sensi del precedente art. 14, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano. In quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione la ragione della dilazione.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, salva diversa delibera assembleare, verranno ripartiti tra i soci sulla base di quanto stabilito nel precedente art. 9 del presente atto.

ART. 18 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si intende sciolta nei casi previsti dalla legge (art. 2484 cod.civ.).

In tali casi è compito dell'organo amministrativo accertare il verificarsi della causa di scioglimento e provvedere ai conseguenti adempimenti pubblicitari.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Lo scioglimento volontario della società, nonché la nomina dei liquidatori è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, fra soci ed amministratori, tra soci e liquidatori, tra soci e società (anche in ipotesi di esclusione del socio), ovvero tra la società e gli amministratori e/o i sindaci/revisori, nonché tra gli eredi di un sodo defunto e/o i suoi aventi causa e altri soci e la società in senso lato, verranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, nominato o designato dal Presidente del Tribunale di Mantova su richiesta delle parti ovvero su richiesta della parte più diligente, dopo che, in quest'ultimo caso, siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data in cui almeno una delle parti ha comunicato all'altra o alle altre parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, la propria intenzione di fare ricorso alla procedura arbitrale.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo equità nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale.

Lo stesso provvederà anche sulle spese e competenze a lui spettanti.

La sede dell'arbitrato viene fissata, sin d'ora, in Mantova. I deliberati del collegio arbitrale, anche se non depositati, sono impegnativi nell'ambito sociale ed inappellabili, salvo diverse norme di legge. Esulano dalla presente clausola compromissoria quelle controversie che, a norma di legge, non possono essere

oggetto di compromesso.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci presa con una maggioranza dei 2/3 (due/terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art.11 del presente atto.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa' espresso richiamo e riferimento alle norme di legge in materia.

ART. 20 – DISPOSIZIONI GENERALI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di societa' a responsabilita' limitata.

Firmato: Gianluigi Medeghini

Fabio Vaini

Copia conforme all'originale in carta
libera, per gli usi consentiti dalla Legge
MANTOVA, il 26 MAR. 2008

